

L'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI E SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO

di Celeste Vivenzi

Il Decreto Monti , meglio noto come decreto salva-Italia, ha introdotto nel quadro RM del modello unico un'apposita sezione dedicata all'imposta sugli Immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero. La norma si applica a tutte le persone fisiche residenti nel territorio Italiano, in proporzione alle quote e ai mesi di possesso, ed è stata oggetto di modifica da parte del Decreto semplificazione.

In sostanza la norma potrebbe definirsi la sorella minore dell'imposta IMU e dell'imposta di bollo sui depositi finanziari e prevede nel dettaglio.

1) Imposta sugli immobili detenuti all'estero a decorrere dal periodo d'imposta 2011 attraverso l'applicazione dell'aliquota pari allo 0,76% in proporzione ai mesi e alla quota di possesso; l'imposta non è dovuta se non supera i 200 euro. Il valore dell'Immobile è costituito dal costo risultante dall'atto d'acquisto o in mancanza dal valore di mercato determinato secondo i criteri vigenti nel luogo dove è situato l'immobile ovvero, per gli immobili che si trovano nei Paese della Cee o dello Spazio economico Europeo, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini del pagamento di eventuali imposte. I soggetti che prestano la loro opera a favore dello Stato Italiano all'estero (lavoratori che prestano l'opera per Enti o sezioni staccate riconducibili ad attività politiche o ad amministrazioni dello Stato e lavoratori che prestano l'opera per Organismi internazionali ai quali l'Italia aderisce) in luogo dello 0,76% per cento possono applicare l'aliquota dello 0.4% e potranno usufruire anche di una detrazione rapportata ad anno pari ad euro 200 che, a far data dal 2012 , potrà elevarsi ad un massimo di euro 400 comprendendo le detrazioni di 50 euro spettanti ai figli che effettivamente dimorano nell'immobile come previsto dalla normativa IMU.

2) Per gli immobili che si trovano nei Paesi della Cee o dello Spazio economico Europeo viene prevista la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta eventuali imposte già pagate all'estero sullo stesso immobile come credito d'imposta.

3) Imposta sulle attività finanziarie: sempre con decorrenza 2011 si applica l'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero nella misura del 1 x 1000 che salirà al 1,5 x 1000 a far data dal periodo 2013. L'imposta si applica sul valore esistente alla fine del periodo d'imposta risultante da apposita documentazione (si prenda ad esempio la documentazione dell'intermediario finanziario). Anche in questo caso, per i libretti di risparmio e per i conti correnti detenuti in Paesi Cee o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo, viene prevista un'imposta fissa pari ad euro 34,20. Viene concesso inoltre un credito d'imposta per eventuali imposte pagate nello Stato estero sulle attività detenute nel Paese di riferimento.

